
Allegato 1

La presente NOTA sul modello A1 evidenzia le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento 883/2004.

Il documento portatile A1 viene rilasciato dall'Istituzione italiana o estera e certifica la posizione del lavoratore



Attesta la legislazione che deve essere applicata. Con riferimento alle fattispecie indicate nella sezione 3, al punto 2.1 sarà riportata la sigla dello stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto.



La competenza per la determinazione della legislazione applicabile può essere della sede Inps territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore, oppure di un'Istituzione estera. La competenza si rileva dai dati relativi alla Istituzione che ha emesso il documento:

6. IST	UZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO	
6.1	Denominazione	
6.2	Via, n.	
6.3	Città	
6.4	Codice postale 6.5 Sigla paese	
6.6	Numero di identificazione dell'Istituzione	
6.7	Fax ufficio n.	
6.8	Telefono ufficio n.	
6.9	E-mail	
6.10	Data	
6.11	Firma	
ТІМВКО		

Nel caso in cui il documento portatile A1 sia compilato da una sede INPS il documento è presente nell'"Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell'Unione europea", in quanto deve essere emesso attraverso tale procedura. Per quanto riguarda, invece, i documenti portatili emessi dalle Istituzioni estere devono essere inseriti in procedura a cura delle sedi. In ogni caso, poiché si tratta di un documento portatile, il lavoratore interessato deve averne necessariamente una copia che deve essere prodotta per l'assolvimento degli eventuali obblighi alla Gestione separata.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare che l'articolo 16 del regolamento CE n. 987/2009 descrive la procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, in base al paragrafo 6 di detto articolo, nel caso il lavoratore, non abbia chiesto la determinazione della legislazione applicabile e il rilascio del documento portatile A1 all'Istituzione del luogo di residenza, l'Istituzione estera interessata può chiedere all'Istituzione dello Stato di residenza la determinazione della legislazione applicabile e l'emissione del documento portatile A1.

In tale ipotesi, le sedi saranno tenute a procedere, senza indugio alla determinazione della legislazione applicabile e al rilascio della relativa certificazione.

Si rammenta che la determinazione della legislazione da applicare non è subordinata all'iscrizione del lavoratore al regime previdenziale italiano. Pertanto, nel caso in cui sulla base delle informazioni fornite dall'Istituzione estera si rilevi che il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana, prima di procedere agli adempimenti previsti per l'iscrizione del lavoratore la sede dovrà senza indugio emettere il documento portatile A1. L'effettiva iscrizione non è una condizione necessaria per il rilascio della certificazione.

Infine, si rammenta che, come più volte precisato dalla CGE e dalla Commissione Amministrativa, il certificato relativo alla legislazione applicabile (E101/ A1), ha valore probatorio, in quanto attesta l'assoggettamento del lavoratore al regime previdenziale di un determinato

Stato ed è vincolante per tutti gli altri Stati in cui il lavoratore svolge un'attività lavorativa.